

Testo attuale art. 2 DL 11/23	Testo proposto
<p>Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non e' consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;</p> <p>b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;</p> <p>c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</p>	<p>Art. 2 Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali</p> <p><del>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,</del> <b>A decorrere dal 30 settembre 2023 e purché i relativi lavori siano conclusi entro il 30 settembre 2024,</b> in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non e' consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge.</p> <p>2. Idem</p> <p><del>b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020-</del></p> <p><b>c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali risulti presentata l'istanza di acquisizione del titolo edilizio".</b></p> <p><b>c-bis) per gli interventi effettuati dai soggetti all'art. 119, comma 9, lettera c) del citato decreto-legge n. 34 del 2020 assegnati con gare ad evidenza pubblica sia presente la proposta di aggiudicazione.</b></p> <p><b>2 bis. Le previsioni di cui al comma 2 che precede sono in ogni caso applicabili agli interventi effettuati da tutti i soggetti previsti dal comma 9 dell'art. 119</b></p>

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e possono riguardare edifici di proprietà pubblica, edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Sono considerate comunque tempestive, ai fini del presente decreto, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) o le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

**2 ter.** L' art. 119 comma 8-ter del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ultimo periodo è abrogato e sostituito dal presente: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'art. 119 comma 9 lettera d-bis) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento".

**2 quater.** Dopo la lettera b) del comma 10 bis dell'art. 119 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la seguente lettera: c) attivino sul territorio forme di ricettività diffusa e di c.d. housing in ogni caso con finalità sociali e/o culturali non solo nell'ottica di ospitalità di categorie disagiate, ma anche nell'intento di rigenerazione urbana e di rilancio socio-economico del territorio, nonché di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente abbandonato e/o inutilizzato

**2 quinquies.** Per la completa attuazione delle gare ad evidenza pubbliche aggiudicate alla data di entrata in vigore del decreto dai soggetti all'art. 119, comma 9, lettera c) del citato decreto-legge n. 34 del 2020, all'art. 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è abrogato e sostituito come segue: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari

**CONSIGLI NAZIONALI:**

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

<p>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:</p> <p>a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;</p> <p>b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori;</p> <p>c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.</p> <p>4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate.</p>	<p><b>all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.</b></p> <p><del>3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:-</del></p> <p><del>a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;-</del></p> <p><del>b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori;-</del></p> <p><del>c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell'immobile nel caso di acquisto di unita' immobiliari ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.</del></p> <p><b>“4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate. Le disposizioni di cui all'art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dell'art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013, sono applicabili solo ai beneficiari con un reddito lordo annuo non superiore ad €. 85.000,00.</b></p>
---	--

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487*

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

<p>Art. 3. Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella</p>	<p><b>Art. 2 bis. Disposizioni volte ad ottimizzare la gestione dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34/2020.</b></p> <p><b>1. Dopo il comma 6 ter dell'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è inserito il seguente comma: "6 quater. Ferma la disciplina della responsabilità di cui ai commi che precedono, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga all'art. 121, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legge, è consentito il libero esercizio delle cessioni ivi previste, senza limitazioni numeriche o soggettive purché le citate cessioni siano riferite a crediti già maturati all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legge".</b></p> <p><b>2. Gli enti previdenziali di diritto privato di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 possono proporre ed elaborare forme di garanzia nel procedimento di cessione dei crediti maturati da parte dei professionisti iscritti ai medesimi ai sensi dell'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</b></p> <p><b>3. La gestione organizzativo - finanziaria - contabile delle opzioni di cui all'art. 121 comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34/2020 non può prevedere oneri procedurali o documentali ulteriori rispetto a quelli direttamente previsti dalla legge.</b></p> <p><b>4. l'art. 9, comma 4 ter, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 è modificato come segue: dopo le parole "e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia", sono inserite le parole "e dei professionisti di cui all'art. 119, comma 13, lett. b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</b></p> <p>Art. 3. Entrata in vigore</p> <p>Idem</p>
--	--

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487*

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*



Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487*

[info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*